



COMUNE DIBELCASTRO

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Piazza San Tommaso d'Aquino, 1 - 88050 Belcastro. Tel. 0961/932090 - Fax 0961/932189

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 Del 05/08/2014

OGGETTO: approvazione regolamento per imposta unica comunale (IUC) - TASI

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di Agosto alle ore 18.00 nella Sala delle adunanze Consiliari di Palazzo Poerio, sede Municipale, riunitosi in seduta pubblica il Consiglio Comunale, in grado di Prima convocazione di sessione Stra/Ordinaria, partecipata a termini di legge, ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale:

Consiglieri	Presente	Assente
Dr. CIACCIO Severino – Sindaco	X	
BRESCIA Gavino	X	
LEONE Fernando		X
MAZZA Tommaso	X	
MAZZEI Saverio	X	
PACE Maurizio	X	
Ricelli Arianna	X	
Totale	6	1

Degli assenti sono giustificati i signori.....

Presiede l'Assise il Dott. Severino **CIACCIO - SINDACO**
Assiste ai lavori il Dott. **LUCIANO CILURZO – SEGRETARIO**

II PRESIDENTE

rilevato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, in prosieguo di seduta, invita i Signori convocati a trattare e deliberare sull'argomento in oggetto segnato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'imposta comunale (IUC) a decorrere al 1° Gennaio 2014;
- PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamentali due distinti presupposti:
 - uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- VERIFICA che la IUC è pertanto così composta:
 - Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
 - RILEVATO che la richiamata legge di stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai commi da 669 a 679;
 - PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
 - ATTESO che la norma richiamata specifica gli oggetti esclusi dalla dall'applicazione della nuova tassa;
 - EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione per l'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;
 - CONSEDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà regolamentare attribuita all'Ente locale dall'art. 52 del D.Lgs 446/97, la misura dell'aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille;
 - VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1, comma 677, la misura dell'aliquota da approvare è vincolata dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, in particolare la somma delle aliquote TASI ed IMU non deve superare la misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 al 31/12/2013;
 - PRESO comunque atto che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai comuni dall'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, l'Ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari;
 - VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso art. 52, comma 1, che recita: "le provincie di comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigente";
 - RILEVATO che il tributo di cui trattasi è a carico dell'occupante quando l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
 - ATTESO che nell'ipotesi suddetta, l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita, dal regolamento comunale, compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
 - RILEVATO che ai commi successivi al 682 sono dettate disposizioni comuni alle tre componenti della IUC, quali le scadenze di versamento, il numero di rate ecc che il comune può modificare con proprio regolamento;
 - CONSEDIRATO che l'imposta unica comunale è applicata e riscossa dal comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 al 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti;
- VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16 Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dall'addizione comunale IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

-CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economie e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

-EVIDENZIATO che la trasmissione della delibera dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

-TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

-VISTO l'allegata bozza che propone il regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) composta da n. 22 articoli;

-ACQUISITO il parere del revisore dei conti:

-ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lvo 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.;

CON VOTI Presenti n. 6 assenti 1 favorevoli n. 6 espressi per alzata di mano

DELIBERA

- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare , per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica comunale (IUC) - TASI, come riportato nella bozza allegata al presente atto composta da n. 22 articoli;

di prendere atto che il presente regolamento verrà applicato a decorrere dal 1 gennaio 2014;

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

di dichiarare il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile a termini delle vigenti disposizioni di legge.



COMUNE DI BELCASTRO

(*PROVINCIA DI CATANZARO*)

Piazza San Tommaso d'Aquino, 1 - 88050 Belcastro. Tel. 0961/932090 - Fax 0961/932189

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI TASI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 05/08/2014

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA
- ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO
- ART. 4 – OGGETTO D'IMPOSTA
- ART. 5 – SOGGETTO PASSIVO
- ART. 6 – CASI PARTICOLARI
- ART. 7 – BASE IMPONIBILE
- ART. 8 – DECORRENZA DEL TRIBUTO
- ART. 9 – TRIBUTO A CARICO DELL'OCCUPANTE
- ART. 10 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- ART. 11 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO E DEI FABBRICATI
INAGIBILI O INABITABILI
- ART. 12 – DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- ART. 13 – DENUNCE
- ART. 14 – VERSAMENTI
- ART. 15 – COMPENSAZIONI
- ART. 16 – ACCERTAMENTI ED ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO
- ART. 17 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO
- ART. 18 – RIMBORSI
- ART. 19 – CONTENZIOSO
- ART. 20 – RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 21 – ARROTONDAMENTI

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 22 – NORME DI RINVIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Istituzione dell'imposta

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Con il presente regolamento viene disciplinata la I.U.C. riferita alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Art. 2 Oggetto del Regolamento

- 1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione della I.U.C. per la componente attinente al tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel Comune di Belcastro nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia, unitamente alle disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 3 Soggetto attivo

1. *L'IMPOSTA È LIQUIDATA, ACCERTATA E RISCOSSA DAL COMUNE DI BELCASTRO PER GLI IMMOBILI SOGGETTI ALLA TASI, LA CUI SUPERFICIE INSISTE, INTERAMENTE O PREVALENTEMENTE, SUL TERRITORIO DEL COMUNE.*
2. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 Oggetto d'imposta

1. Sono assoggettati alla TASI tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Belcastro ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente.
2. *PRESUPPOSTO DELLA I.U.C.-TASI È PERTANTO IL POSSESSO O LA DETENZIONE A QUALSIASI TITOLO DI FABBRICATI, IVI COMPRESA L'ABITAZIONE PRINCIPALE, E DI AREE EDIFICABILI, COME DEFINITI AI SENSI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, AD ECCEZIONE, IN OGNI CASO, DEI TERRENI AGRICOLI.*

Art. 5
Soggetto passivo

1. SOGGETTO PASSIVO DELLA TASI È IL POSSESSORE O IL DETENTORE DI FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI, DI CUI ALL'ART. 3.
2. IN CASO DI PLURALITÀ DI POSSESSORI O DI DETENTORI, ESSI SONO TENUTI IN SOLIDO ALL'ADEMPIMENTO DELL'UNICA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.
3. NEL CASO IN CUI L'IMMOBILE SIA OCCUPATO O DETENUTO DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE, QUEST'ULTIMO E L'OCCUPANTE SONO TITOLARI DI UN'AUTONOMA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.
4. L'OCCUPANTE VERSA LA TASI NELLA MISURA, COMPRESA TRA IL 10 E IL 30 PER CENTO, DEL TRIBUTO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO IN BASE ALL'ALIQUOTA APPLICABILE PER LA FATTISPECIE IMPONIBILE OCCUPATA. LA PERCENTUALE DOVUTA DALL'OCCUPANTE È FISSATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE. LA RESTANTE PARTE È DOVUTA DAL POSSESSORE.
5. AD OGNI ANNO SOLARE CORRISPONDE UN'AUTONOMA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.

ART. 6
CASI PARTICOLARI

1. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree edificabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
2. IN CASO DI LOCAZIONE FINANZIARIA, LA TASI È DOVUTA DAL LOCATARIO A DECORRERE DALLA DATA DELLA STIPULAZIONE E PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO; PER DURATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA DEVE INTENDERSI IL PERIODO INTERCORRENTE DALLA DATA DELLA STIPULAZIONE ALLA DATA DI RICONSEGNA DEL BENE AL LOCATORE, COMPROVATA DAL VERBALE DI CONSEGNA.
3. NEL CASO DI LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ E DI CENTRI COMMERCIALI INTEGRATI IL SOGGETTO CHE GESTISCE I SERVIZI COMUNI È RESPONSABILE DEL VERSAMENTO DELLA TASI DOVUTA PER I LOCALI E LE AREE EDIFICABILI DI USO COMUNE E PER I LOCALI E LE AREE EDIFICABILI IN USO ESCLUSIVO AI SINGOLI POSSESSORI O DETENTORI, FERMI RESTANDO NEI CONFRONTI DI QUESTI ULTIMI GLI ALTRI OBBLIGHI O DIRITTI DERIVANTI DAL RAPPORTO TRIBUTARIO RIGUARDANTE I LOCALI E LE AREE EDIFICABILI IN USO ESCLUSIVO.

ART. 7
BASE IMPONIBILE

1. LA BASE IMPONIBILE È QUELLA PREVISTA AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGGE N. 201/2011, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214, COME INTEGRATA E DISCIPLINATA DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE IMU.
2. Pertanto, per la determinazione della base imponibile TASI, viene fatto rinvio al vigente regolamento per la determinazione della componente IMU.
3. Le agevolazioni previste nel regolamento per l'applicazione della I.U.C.-IMU non sono applicabili alla I.U.C.-TASI se non espressamente indicate nel presente regolamento.

Art. 8
Decorrenza del tributo

1. L'ammontare del tributo dovuto viene determinato in proporzione ai mesi in cui si verificano i presupposti dello stesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Art. 9
Tributo a carico dell'occupante

- 1. L'OCCUPANTE È TENUTO AL VERSAMENTO DELLA TASI NELLA MISURA, COMPRESA TRA IL 10 E IL 30 PER CENTO, DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL TRIBUTO, CALCOLATO APPLICANDO LA SPECIFICA ALIQUOTA PREVISTA PER L'IMMOBILE DETENUTO.*
- 2. LA PARTE COMPRESA FRA IL 90 ED IL 70 PER CENTO DEL TRIBUTO DOVUTO, RESTA A CARICO DEL TITOLARE DEL DIRITTO REALE DELL'IMMOBILE.*

Art. 10
Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio.
 2. L' aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
 3. L' aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 Decreto Legislativo 446/97, fino al suo azzeramento.
- 2. LA MISURA DELLE ALIQUOTE VA DELIBERATA AVENDO RIGUARDO AL VINCOLO IN BASE AL QUALE LA SOMMA DELLE ALIQUOTE DELLA TASI E DELL'IMU PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI IMMOBILE NON SIA SUPERIORE ALL'ALIQUOTA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE STATALE PER L'IMU, IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI IMMOBILE.*
3. Nella delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 11
Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili

- 1. LA BASE IMPONIBILE È RIDOTTA ALLA METÀ PER I SEGUENTI FABBRICATI:*
- a) *PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42,*
 - b) *PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI, FATISCENTI E DI FATTO NON UTILIZZATI, LIMITATAMENTE AL PERIODO DELL'ANNO DURANTE IL QUALE SUSSISTONO DETTE CONDIZIONI.*
- 2. LE RIDUZIONI DI CUI AL COMMA 1 NON SONO CUMULABILI.*
- 3. PER LE CARATTERISTICHE DI INAGIBILITÀ E INABITABILITÀ SI RINVIA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE IMU.*

ART. 12
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Con la delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale può prevedere una detrazione per abitazione principale del possessore ed alle unità immobiliari ad esse equiparate.

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 13 **Denunce**

1. I soggetti passivi titolari di diritti reali devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.
2. L'utilizzatore tenuto al versamento della percentuale compresa fra il 10% ed il 30%, è tenuto a presentare la dichiarazione entro 60 giorni dalla detenzione dell'immobile assoggettato alla TASI. Entro lo stesso termine di 60 giorni, deve essere comunicata l'eventuale variazione o cessazione.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
4. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
5. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
6. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta

Art. 14 **Versamenti**

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in n. 2 rate di pari importo, aventi le seguenti scadenze:
 - 1° rata al 16 Ottobre
 - 2° rata al 16 dicembreResta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Ottobre.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Belcastro, corrispondente a A736, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. Per il calcolo del tributo si considerano i mesi di possesso, calcolando i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso per almeno 15 giorni. In particolare il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà.

Art. 15 **Compensazioni**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso e sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta.

Art. 16
Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 17
Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 18
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulla somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili,
4. Non si procede al rimborso se l'importo spettante, comprensivo di interessi, è inferiore ad €1.200.

Art. 19
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale vigente.

Art. 20
Riscossione coattiva

1. LA RISCOSSIONE COATTIVA PUÒ ESSERE EFFETTUATA DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI BELCASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'INGIUNZIONE DISCIPLINATA DAL TESTO UNICO DI CUI AL REGIO DECRETO 14 APRILE 1910, N. 639, COSTITUENTE IL TITOLO ESECUTIVO, NONCHÉ SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL TITOLO II DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 602.
2. CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE LA RISCOSSIONE COATTIVA PUÒ ESSERE AFFIDATA AI SOGGETTI ABILITATI ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DALL'ARTICOLO 52, COMMA 5, DEL D.LGS 446/97.
3. NON SI PROCEDE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA SE L'IMPORTO DEL CREDITO COMPRESIVO O COSTITUITO SOLO DA SANZIONI AMMINISTRATIVE O INTERESSI, È INFERIORE A € 12,00.

Art. 21
Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 629 e ss. della Legge n. 147/2013, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.



COMUNE DI BELCASTRO

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Piazza San Tommaso d'Aquino, 1 - 88050 Belcastro. Tel. 0961/932090 - Fax 0961/932189

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

L'UFFICIO PROPONENTE

IL SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO: approvazione regolamento per imposta unica (IUC) - TASI

Cap. _____ int _____ cod _____ competenza / Residui _____
Disponde € _____ il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a
norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs 18/08/2000, n. 267

ATTESTA

La copertura della somma complessiva spesa di € _____ relativa al
capitolo, all'intervento ed al codice di bilancio di cui sopra.

Lì

IL RESP. AREA FINANZIARIA

Rag. Amelia Brescia

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato,
per quanto attiene **alla REGOLARITA' TECNICA** esprime il seguente parere:

PARERE: favorevole

Lì 16/07/2014

IL RESP. AREA TRIBUTI

Rag. Rosina Iannotti

Ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 297, il sottoscritto responsabile di **RAGIONERIA**,
per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime il seguente

PARERE: favorevole

Lì 16/07/2014

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

Rag. Amelia Brescia

Data e ora della seduta

Determinazione del Consiglio Comunale n. 35 del 05/08/2014 ore 18.00 .

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
DR. Severino CIACCIO

Il Segretario Comunale
Dr. Luciano CILURZO

Prot. n.

Lì 13/08/2014.

Della suddetta deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì ...14/08/2014.

Timbro

Il Segretario Comunale
DR. Luciano CILURZO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

-è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 14/08/2014 .al senza reclami.

-è divenuta esecutiva il giorno 05/08/2014

perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla Residenza Municipale lì 14/08/2014

Timbro

Il Segretario Comunale
Dr. Luciano CILURZO

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale lì 14/08/2014

Timbro

Il Segretario Comunale
Dr. Luciano CILURZO